

N. R.G. XXX/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXX ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2023 promossa da:

XXXXX XXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio degli avv.ti  
LEONARDO TOVOLI, NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI e  
FABIO GANCI ed elettivamente domiciliato a Livorno (LI), viale Carducci 3, presso lo studio  
del difensore LEONARDO TOVOLI

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del  
ministro p.t. rappresentato

Parte resistente-contumace

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

XXXXX XXXXX, attualmente docente con contratto a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.

Il Ministero, ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace.

La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza dell'11

luglio 2024 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta *ex art. 127 ter c.p.c.*, depositate dalla parte costituita.

\*\*\*

La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).

Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente *“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”*. La somma oggetto d'accredito *“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*. Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei *“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”*, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.

Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A..

Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di *“condizioni di impiego”* in quanto *“versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per*

*quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”- contrasta con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21). Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.*

Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che *“La carta docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica e quindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.*

Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. 1) consentono di concludere che il docente ha prestato un’attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l’anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profili di oggettiva differenziazione con l’attività di docenza prestata dal personale di ruolo.

Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento alle annualità richieste.

Di conseguenza, il Ministero deve essere condannato a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per ciascun anno di cui al ricorso (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.

Deve infatti escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma, che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 cit).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e aumentate *ex art. 4, co. 1 bis*, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

2) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.339,00 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Prato, 6 agosto 2024

Il Giudice  
XXXX XXXX